

CXLIV.

TORNATA DEL 14 LUGLIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCII.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Omaggio — Comunicazione di una lettera del Ministro dell'interno — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Martinengo al Ministro delle finanze — Dimissione dalla carica di questore del Senatore Di Pollone — Parole dei Senatori Arnulfo e Sclopis perchè non sia accettata — La domanda del Senatore Di Pollone non è accolta — Approvazione del progetto di legge per la dote di S. A. R. Maria Pia di Savoia — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ecc. — Schiarimenti forniti dal Senatore Stotto Pintor — Discorsi del Senatore De Monte in appoggio e del Senatore Vigliani contro il progetto — Osservazioni del Ministro delle finanze — Risposta del Senatore Stotto Pintor al Senatore Vigliani — Discorso del Senatore Mameli contro il progetto — Parole del Senatore Puccioni cui risponde il Senatore Vigliani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri delle finanze e di grazia e giustizia, e più tardi interviene pure il Ministro degli affari esteri.

Il Senatore, *Segretario Arnulfo* dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3109. Milesi Antonio, esattore di Tremosine (circondario di Salò) ricorre al Senato onde ottenere il prolungamento del privilegio fiscale per l'esazione delle imposte.

**Presidente.** Il signor Giuseppe Calvino fa omaggio al Senato di un suo scritto intitolato: *Progetti di riforme e di modificazioni nella codificazione delle leggi di commercio.*

Il signor Senatore Montezemolo scrive:

« Il sottoscritto astretto da affari di famiglia a rimanere assente da Torino, ha l'onore di pregare la S. V. illustrissima a volergli ottenere un congedo dal Senato.

« Accolga, ecc. »

Interpello il Senato se intende di accordare il congedo di un mese chiesto dal Senatore Montezemolo per ragioni di famiglia.

(Accordato)

Il sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno, scrive alla Presidenza del Senato:

« Torino, 13 luglio 1862.

« Il sottoscritto si reca ad onore di rispondere sollecitamente al foglio da S. E. il Presidente della Camera dei Senatori inviatogli sotto la data del 13 corrente, significandole come egli ricavasi tosto a prender gli ordini di S. M. sul giorno e sull'ora in cui la prelodata M. S. intendeva ricevere la Deputazione eletta da questa Camera dei Senatori per complimentarla nel fausto avvenimento del matrimonio di S. A. R. la Principessa Pia.

« S. M. degnavasi fissare a tale uopo il giorno di giovedì prossimo 17 corrente, alle ore 10 e mezza antimeridiane.

« Nel recare questo a conoscenza di S. E. il Presidente della Camera dei Senatori, il sottoscritto si preggia di rassegnarle i sensi della sua considerazione distinta.

« Soli. — U. RATTAZZI. »

La Deputazione sarà avvisata di trovarsi nelle sale del Senato giovedì a ore 10.

Il signor Senatore Martinengo intendendo di muovere una interpellanza al sig. Ministro delle Finanze ha deposto sul banco della Presidenza un suo scritto del tenore seguente:

« Il sottoscritto desidera muovere breve interpellanza al Ministro delle Finanze intorno all'ordine del giorno deliberato in Senato il di 21 luglio 1861 relativo a stipendi pagati senza corrispettivo. »

Abbiamo altre interpellanze rimandate dopo la discussione della legge sull'affrancazione dei livelli.

Interpello il Senato se intende che questa interpellanza del sig. Senatore Martinengo venga rimessa al medesimo tempo al quale furono stabilite le interpellanze del Senatore Doria.

Il signor Ministro delle Finanze ha da fare osservazione ?

**Ministro delle Finanze.** Non ho difficoltà a che si fissino le medesime per l'epoca indicata.

**Presidente.** Non essendovi opposizione per parte del Senato si riterrà che l'interpellanza del Senatore Martinengo avrà luogo dopo quelle del Senatore Doria che sono state fissate dopo la discussione e votazione della legge sull'affrancazione dei canoni enfiteutici, livelli ecc.

Nella seduta del dì 11 luglio corrente venne letta una lettera del signor Senatore Di Pollone, uno dei questori del Senato, colla quale domandava ad un tempo un congedo per curare la sua salute, e dichiarava di dimettersi dalle sue funzioni di questore.

Sulla prima domanda ha già il Senato deliberato, accordando il chiesto congedo, non così sulla seconda.

Credo ora di dover interpellare il Senato sulle sue intenzioni riguardo alla seconda istanza del Senatore Di Pollone relativa alla dimissione dal suo ufficio di questore.

Senatore **Arnulfo, Segretario.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Arnulfo, Segretario.** Io vorrei pregare il Senato a non accettare le dimissioni date dall'onorevole signor Senatore Di Pollone. . . .

Senatore **Sclopis.** Domando la parola.

Senatore **Arnulfo, Segretario.** Il Senato sa che il signor Senatore Di Pollone è da qualche tempo di mal ferma salute, e dovendo perciò allontanarsi da Torino onde curarla, chiese ed ottenne dal Senato un congedo.

Per un motivo poi di squisita delicatezza ha creduto di aggiungere alla domanda di congedo quella della dimissione dall'ufficio di Questore.

Ma il Senato sa, avendo avute non poche occasioni di testimoniargli la sua soddisfazione e gratitudine, che il Senatore Di Pollone in tale sua qualità impiegò sempre uno zelo e una diligenza veramente mirabili.

Onde io pregherei il Senato di non accettare le date dimissioni, affinché, nella speranza che esso sia per ristabilirsi pienamente, possa continuare in queste sue incumbenze per il tempo in cui il Senato sarà chiuso, tanto più che in questo intervallo di tempo si debbono, secondo ogni probabilità, ed in conseguenza delle deliberazioni dal Senato prese in seduta privata, attuare disposizioni di non poco rilievo.

Non è che il Senato non abbia nel collega del conte Di Pollone un attivissimo collaboratore, ma l'importanza di queste incumbenze, la impossibilità che entrambi possano sempre essere presenti in Torino, massime ri-

guardo all'onorevole signor Senatore Orso Serra, residente a Genova, dimostrano la somma necessità che l'uno possa coadiuvare l'altro.

Io mi sono permesso di sottoporre al Senato queste considerazioni, che ognuno apprezzerà, unicamente perchè non si accogliesse una domanda che nelle circostanze attuali mi pare non sia da accettarsi, tanto più che la sessione corrente non durerà più che pochi mesi, e quindi il Senato sarà chiamato a procedere alla ricostituzione dell'ufficio di presidenza.

Spero quindi che il Senato troverà conveniente che il conte Di Pollone continui col suo collega Senatore Serra ad attendere a quelle funzioni delicate, che finora entrambi con tanta squisita diligenza e zelo compierono.

**Presidente.** La parola è al Senatore Sclopis.

Senatore **Sclopis.** Io non posso a meno di unirmi in tutto e per tutto alla mozione dell'onorevole Senatore preopinante, nel pregare il Senato a non voler accettare la dimissione del conte Di Pollone dall'ufficio di questore.

Io non ripeterò tutto quello che l'onorevole Senatore Arnulfo ha detto meglio di quello, che non saprei dir io, ma confermo tutte le sue parole e aggiungo che l'opera del Senatore Di Pollone è importantissima pel Senato, e che l'esserne privato riuscirebbe per esso non che penoso, dannoso.

Per conseguenza mi unisco al Senatore Arnulfo, perchè il Senato non accetti la dimissione data dal signor conte Di Pollone e lo inviti a continuare nell'esercizio di quelle funzioni che egli ha così degnamente finora esercitate.

**Presidente.** La proposta sarebbe d'invitare il signor Senatore conte Di Pollone a voler continuare nelle sue funzioni di questore.

**Voci.** Non si accetti la data dimissione.

**Presidente.** Chi intende di approvare la fatta proposta di invitare il signor Senatore conte Di Pollone a voler continuare nelle sue funzioni di questore, è pregato di alzarsi.

(Accettata all'unanimità).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA DOTE DI S. A. R. LA PRINCIPESSA MARIA PIA  
(V. atti del Senato n. 174).

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la dote di S. A. R. Maria Pia di Savoia.

Darò lettura degli articoli (V. infra).

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, rileggo gli articoli per metterli ai voti.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa di lire cinquecento mila per il pagamento della dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia di Savoia, futura sposa di S. M. il Re di Portogallo e delle Algarvie. »

(Approvato).

Art. 2.

« La spesa anzidetta sarà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'anno 1862, mediante l'aggiunta di apposito capitolo sotto il N. 215 e colla denominazione: *Dote di S. A. R. la Principessa Maria Pia* ».

(Approvato).

Si passa all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario D'Adda* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione:

Votanti . . . . . 79

Favorevoli . . . . . 79

Il Senato approva all'unanimità.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE  
SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER L'AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'affrancamento di canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali.

Senatore **Stotto Pintor.** Chiedo di parlare per un fatto o meglio per una giustificazione personale.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Stotto Pintor.** Un onorevole Senatore facevami benevolmente avvisato come nella mia diceria di ieri l'altro, là dove toccai degli istituti pii, avessi potuto offendere la suscettività di quelli amministratori. Io protesto che nulla è più alieno dal mio concetto.

Non sono uso al tristo vezzo di adombrare o menomare la riputazione altrui, e molto meno avrei potuto ciò fare parlando di uomini dei quali antica e proverbiale è la fama di probità, parlando di uomini del suolo lombardo dove, è pur forza dirlo, più e meglio che altrove alligna e fa presa la pianta della carità cittadina.

Io velli solamente dire che il numero stragrande delle liti, che il numero strabocchevole degli agenti secondarii porta via necessariamente grandissima parte della rendita.

Con questa dichiarazione io spero di rimettermi in grazia di tutti se mai per qualche vaga o inesatta o non troppo misurata espressione avessi potuto meritarme lo sdegno (*Bravo*).

**Presidente.** Ha la parola il signor Senatore De Monte.

Senatore **De Monte.** Signori Senatori. Dopo la dotta, profonda, accurata esposizione di principii presentata al Senato dall'egregio Relatore dell'ufficio centrale, non mi prendo certamente la libertà nemmeno di enunciarli; imperocchè non farei che appannare la lucidezza colla quale furono espressi.

Ritenendo adunque quei principii fermi ed inconcussi io non posso non proclamare che nelle mani-morte

propriamente dette, in quelle che si assimilano immediatamente alle mani-morte o ne prendono anche il nome, nei corpi morali in generale, la vita non è autonoma, è una vita artificiale, quella che in loro ispira lo Stato, è quella che può essere, secondo i bisogni del paese, secondo l'incremento della scienza, secondo il progresso dei tempi, aumentata, diminuita, o spenta.

Precisamente per queste ragioni fu nel passato secolo che nelle province meridionali ebbe luogo la più che sapiente legge sulla vietata ammortizzazione. E certamente che non solamente non ne venne danno allo Stato, ma sì utile, ma incremento nella cosa pubblica, e non vi fu pubblicista che non avesse a quella legge immensamente fatto plauso. E nei tempi recenti, a noi assai più vicini, in questo secolo, si è veduto precisamente lo Stato aver soppresso i monasteri perchè questi che una volta avevano conservato gli elementi delle lettere e delle scienze, non che il germe di utili istituzioni, non erano più alla stessa altezza, anzi erano divenuti degeneri da quei primi che avevano potuto dirsi benefattori dell'umanità, ed invece erano divenuti una materia, direi, estranea al progresso ed alla civiltà. Ed i beni divennero indubitatamente nazionali, si versarono nello Stato, ed acquistati dai privati, furono oggetto di pubblico e libero commercio. Onde non vi sarebbe ragione a credere che i beni così divenuti nazionali, non fossero divenuti di pien diritto.

E quello che avveniva per i monasteri avvenne anche per i pubblici stabilimenti. Imperocchè sotto la dominazione francese, si ebbe per indubitatamente giusto, partendo dal principio sapientemente esposto dal Senatore Relatore dell'ufficio centrale, che lo Stato potesse secondo i bisogni del tempo, adattandosi alla urgenza del paese, modificare e ritogliere ancora la vita civile a quegli stabilimenti, ai quali per virtù sua propria l'aveva comunicata. D'onde derivò che gli stabilimenti di pubblica beneficenza si videro ridotti ad una sola amministrazione ed i beni caduti sotto la libera disposizione del Governo. Il qual sistema durò sino a che durò l'occupazione francese. Che anzi e per effetto degli stessi principii quando ritornò al trono delle Due Sicilie la dinastia ora caduta, avvenne che furono fatte nuove dotazioni a pubblici stabilimenti secondo che parve alla polizia di quei tempi più conveniente.

Dunque non meno i beni sono stati in diritto ed in fatto ritenuti sempre nazionali, e quelli che alle corporazioni religiose appartenevano, ed ancora gli altri che appartenevano a pubblici stabilimenti.

E conseguenza di ciò sarebbe l'evidente plausibilità della legge, che è sottoposta alla deliberazione del Senato. Ma non posso dissimulare che uomini di grande autorità tra voi hanno propugnato opposto sistema, e se io non ricordo male riduconsi le loro obiezioni, almeno le principali, a quattro:

La 1.ª che il Governo stesso avrebbe messa una linea di separazione fra i beni dello Stato ed i beni

dei pubblici stabilimenti, in guisa che sarebbe fare un passo retrogrado quando si volesse andare al principio opposto.

La 2.a che se le leggi debbono essere pienamente informate alla giustizia, non può questa comportare che siano violate le disposizioni di coloro che furono i fondatori, i dotanti, i benefattori, in qualunque modo, di questi pubblici stabilimenti;

La 3.a che la legge che si propone si risente più dei tempi anormali che dei tempi in cui le norme del diritto vivere debbono aver luogo;

La 4.a finalmente che la legge che si propone, sia un controsenso del nostro Statuto costituzionale.

Signori, a dimostrare, almeno a mio modo di vedere, che queste obiezioni le quali sono dettate da profonda religiosa pietà non sono però solide, e che questa pietà debbe avere un luogo secondario in faccia alla carità patria alla quale tutti ci dobbiamo inclinare, io le sommetterò a breve analisi.

Quanto alla prima obiezione, sarebbe egli vero, che per avere il Governo tracciato dei modi d'amministrazione a luoghi pii, e per avere per avventura indicato che le risorse dello Stato non debbano confondersi con quelle dei luoghi pii, abbia perciò stabilito in principio che i beni dei medesimi non abbiano altrimenti a dirsi beni nazionali?

Ma, Signori, precisamente del fatto che si è annunziato ne debbe venire una conseguenza perfettamente avversa alla proposizione che disaminiamo. Ed invero il Governo tanto ha diritto a questi beni, che ha stabilito le regole che, secondo il suo modo d'intendere, erano le più plausibili per la loro amministrazione: e niente vieta che domani potesse riprendere da queste regole ed aggiungerne delle opposte.

Ma il Governo stabilendo queste regole certamente non ha derogato al grande principio del suo diritto sopra quei beni, per disporre ove mai venisse il bisogno; sebbene giovi, in parentesi, osservare che non è punto questo il tema nel quale versiamo, non trattandosi di richiamare a se alcuno di quei cespiti, proclamare si bene l'affrancamento mercè di equo compenso.

E se il Governo, o direttamente o indirettamente avesse pur creduto rinunciare a questo suo diritto, non avrebbe potuto praticar ciò in pregiudizio del potere legislativo, dal quale solo può dipendere l'attuazione di tanto diritto d'un modo e d'un altro secondo le occorrenze.

Dunque mi pare, che la prima obiezione che proponevasi può dirsi tutto al più speciosa, ma certamente non solida.

Quanto all'altra, Signori, io sono propugnatore del principio, che non vi ha legge la quale non debba essere fondata sopra la giustizia intrinseca di essa; ma questo principio non mi pare che sia ben invocato nella specie, imperocchè vorrebbsi che si violi la giustizia perchè non si farebbe pieno e perfetto omaggio dopo

molti anni o secoli a quelle volontà dei fondatori, o dei benefattori di questi luoghi pii i quali immaginarono che dovessero i beni stare precisamente ed a perpetuità, nel modo in cui essi li avevano largiti?

Ma, Signori, se quest'argomento potesse valere, oh! certamente che ci sarebbe stato a gridare l'anatema contro la legge abolitiva dei fedecommissi, imperocchè anche i fedecommissi avevano avuto questo pensiero di mandare i beni, com'essi li aveano disposti, alla più lontana loro posterità

Vi sarebbe stato lo stesso a dire contro l'idra dei feudi, che è stata finalmente repressa, perchè alla fin fine se non vi erano disposizioni vi erano state al certo delle concessioni, ed anche quando i feudi fossero venuti o dalle fasi della guerra o dall'usurpazione, tutti i pubblicisti ad una voce hanno costantemente annunziato la teorica, che dopo una o tutto al più due generazioni, ogni usurpazione può ritenersi come legittimata.

E per verità se valesse quest'argomento noi potremo essere redarguiti del perchè ci siamo finalmente affrancati da quel potere assoluto, e ci siamo recuperati nella pura atmosfera delle libertà costituzionali.

Ma, o Signori, qualunque sia il possesso, qualunque sia l'acquisto primitivo, cede all'influenza dei tempi, cede a diritti che possono dirsi imprescrittibili, come sono i diritti della Nazione, come sono i diritti del Sovrano, ed ecco perchè a me pare che mal si ricorre al principio che si violerebbe la volontà de' fondatori e de' dotanti di questi luoghi pii, quando si venisse a dare un altro avviamento ad una parte dei beni dei medesimi; ond'è a concludere che questa seconda obiezione regga anche meno della prima.

Ma versiamo noi in disposizioni che partano da tempi anormali? No, o Signori, noi non versiamo nel caso di disposizioni che sono date da un conquistatore il quale sia uso non a sciogliere il nodo di Gordio, ma a reciderlo: noi non versiamo in tempi anormali, in tempi sì bene nei quali non si può fare diversamente di quello che si è fatto quando si faceva bene. Ed invero, Signori, nelle province meridionali in tempi più che normali per la dinastia che allora regnava non fu dubitato d'emettere più decreti Sovrani coi quali era sancito l'affranco dei censi e canoni ed altre prestazioni prediali; che se questi decreti rimasero per avventura poco meno che una lettera morta, ciò debbe ascrivarsi all'influenza dei clericali che a tutto potere (e allora potevano tutto ciò che volevano), a tutto potere si opposero che quelle leggi fossero attuate.

Dunque è legge questa di tempi normali, è legge richiesta dalla pubblica utilità come da qui a poco avrò l'onore d'enunciare.

4. L'ultima obiezione: sarà per avventura la legge della quale discorriamo contraria allo Statuto costituzionale?

Signori, io credo che non sia meglio ponderata delle altre quest'ultima obiezione. Ed invero noi leggiamo nell'articolo 29 del nostro Statuto: « Tutte le proprietà,

« senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, « quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo « esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in « parte, mediante una giusta indennità conformemente « alle leggi. »

Già mi pare evidente che il primo comma dell'articolo riguarda le proprietà dei privati, poichè non potrebbe aversi avuto intenzione di comprendervi le proprietà nazionali che sono precisamente a disposizione della Nazione.

Ma sia quello che si voglia, egli è certo che quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cedere le proprietà in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alla legge. E che altro si domanda, o Signori, se non precisamente d'attuare questa sanzione? La quale se non potrebbe essere sconosciuta quando si trattasse di proprietà dei privati cittadini, a più forte ragione può essere applicata quando si tratta di beni di mano-morte, di beni di corpi morali, beni dei quali non è già che si disponga per togliere loro quello che è emolumento dei beni medesimi, ma bensì per attribuir loro un equivalente che il rendesse conciliabile colla cosa pubblica, colla pubblica utilità.

Esaurito così l'esame delle 4 obiezioni, che venivano fatte dai propugnatori del contrario sistema, rimane solamente a dare un rapido sguardo a quello che sia la finnomia della legge, lo scopo della stessa.

Signori, parmi che nel proporvi la legge che è sotto le deliberazioni del Senato siavi avuto questo triplice scopo. Utilità delle istituzioni; utilità pubblica la quale per verità dovrebbe esser messa in primo luogo; finalmente l'utilità delle finanze. Ora se questo triplice scopo venisse mai raggiunto, non dovrebbe insorgere fra noi alcuno il quale potesse con successo professarsi contrario all'eccezione generale della legge.

Potrassi per avventura discutere sopra l'estensione di alcuni articoli, ma sull'accettazione generale della legge non credo che si possa presentare alcuna seria difficoltà. Ma qual'è l'utilità dei luoghi pii? È evidente, o Signori. Primieramente queste prestazioni prediali sono almeno per le province meridionali, per la più parte corrisposte secondo la quantità della ricolta.

Questo importa che i luoghi pii, che i corpi morali siano obbligati a seguire il più o meno del raccolto di quei generi che sono soggetti a quella prestazione, e così debbono correre tutte le ale delle stagioni.

La stagione più inclemente è quella che fa perdere le speranze del povero agricoltore, ma intanto fa cessare le rendite del pio luogo.

Questo è evidente, e certamente sono tali cose da non potersi mettere in dubbio da chicchessia.

Ma aggiungerò che non è solamente per le prestazioni in genere, ma ancora per i canoni enfiteutici per i quali bassi a fare una distinzione.

La scuola ed il foro hanno costantemente ritenuto che se i canoni enfiteutici sono dovuti in esigua quan-

tità e per accennare unicamente alla esistenza del dominio diretto, non sono soggetti ad eventualità alcuna. Ma se invece il canone enfiteutico fosse stato fermato per ragione di frutto, Signori, permettetemi che lo ripeta ancora una volta, tanto dalla scuola quanto dal foro massimamente fu ritenuto che i creditori di canoni a questo modo stabiliti, dovessero accordare nei casi fortuiti corrispondenti escomputi agli enfiteuti.

Quindi è indubitato che i luoghi pii si affrancherebbero da queste eventualità.

Le prestazioni in genere sogliono corrispondersi in ragione dei risultamenti della ricolta; ed ho già notato che la più parte delle prestazioni nelle province meridionali sono in questo tipo stabilite, e per dirla fra parentesi accedo qui che le province meridionali figurano in questo bisogno per  $\frac{2}{3}$  se non per  $\frac{3}{4}$  dell'intero; e però sono sommamente interessate affinché la legge abbia intera approvazione.

Dunque aggiungerò che quando nelle province meridionali occorra di dover fissare qual sia stata la quantità raccolta in un fondo per quei generi decimali, vi è bisogno di un'estimazione; quindi periti dalla parte del dominio diretto, periti dalla parte del dominio utile; e quando si dice perizia si dice dispendio, quindi minoranza di reddito; e quando si dice perizia si dire che si corre ben altra ale che quella del dispendio e delle stagioni, si corre l'alea dell'umana nequizia, e quindi sono soggetti ad essere frustrati nei loro interessi continuamente i pii stabilimenti.

E le liti e le liti sono interminabili sul più o meno; e le liti minorano immensamente anche questi redditi delle amministrazioni pubbliche dei pii stabilimenti.

E da ultimo, Signori, si vuole, o non si vuole pagare un tanto per cento al collettore di queste rendite? E questo è un altro capo di diminuzione.

Ve ne dirò un ultimo: il signor Ministro delle finanze ci accennava con una qualche grazia, in una delle precedenti tornate, che bisognerà aggiungere altre imposizioni; ebbene, quando questo malaugurato annunzio si avveri, indubitatamente che col riscatto dei censi, dei canoni e di altre prestazioni, i luoghi pii si libererebbero dal corrispondere ai novelli balzelli.

Qui ricordo ciò che uno degli onorevoli preopinanti, mettendo la mano sulla sua coscienza, diceva, che per verità non avrebbe mai saputo preferire il cambio dei censi e dei redditi dei luoghi pii come sono alla rendita pubblica.

Ma io per me credo che per quanto abbiamo a fare con persona di coscienza la più intemerata, e che questi dubbi partono indubitatamente da animo religioso, cui è uopo fino ad un certo punto far plauso, certamente non vi sarà buon cittadino, che astraendosi da ogni passione, non vegga che gli emolumenti dei luoghi pii sono assicurati, che la loro utilità è immensa quando cangino i loro censi con la rendita pubblica, la quale è meno di un parse o di un altro ma è cosmopolita. Nè parlo dello slancio che ogni italiano

deve avere nelle sue aspirazioni, bensì di verità certe e concrete; poichè secondo che le cose nostre miglioreranno, e sono al certo in via di progresso indubitabilmente, la rendita pubblica avrà ancora il suo miglioramento, e potrà giungere anche al suo apogeo. Quindi a me pare che anche questi timori non tolgano nulla alla vera utilità dei pii stabilimenti.

Del resto l'utilità pubblica è quella che la vince su tutto. Signori, nelle nostre province siamo aggravati da decime al clero, da decime alle mense, da decime ai seminarii, da canoni o da altre prestazioni. E debbesi al certo praticare alcun che per liberare la proprietà, e per renderla al libero commercio. Debbesi fare in modo che i possessori non siano sgomentati fino a lasciare le terre incolte, per non vedersi sempre più defraudati in ogni loro speranza. Bisogna insomma agevolarli, bisogna rendere questa proprietà libera da tante soggezioni, ridonarle ad una coltura più ridente, più vantaggiosa, quale corrisponda all'ampiezza dei modi, che può usare un proprietario pieno del fondo, a quell'ampiezza dalla quale soltanto lice sperare più lieti risultamenti. Dunque noi otterremo che per ragione di pubblica utilità, questi beni non più vincolati, saranno ridati al commercio, e che coloro i quali or non sono che domini utili, si avvezino, divenuti che siano domini pieni, a riguardare con maggiore affetto, ed a meglio coltivare le loro proprietà; non vedendosi più obbligati a fare che i loro sudori e dispendii rendano migliore l'altrui non la propria condizione.

La libertà del commercio è quella che la vince sopra tutto; e poi non è da trasandare la diminuzione delle liti le quali nascono incessantemente dall'antitesi continua che vi è fra i due domini, utile e diretto. E liberando noi i fondi dalle soggezioni molteplici che pesano sopra di essi o mettendo i proprietari nel caso di usare liberamente del loro diritto, e quindi migliorando la loro proprietà, li avremo messi anche nel caso di meglio rispondere alle pubbliche imposte, e ne avremo fatti dei cittadini più affezionati alla patria i cui rappresentanti avrebbero votata la legge che sancisce la proprietà in un modo tanto più equabile e tanto più favorevole alle loro persone. Dunque mi pare ogni riflesso dover indurre i signori Senatori a ritenere che l'utilità pubblica espressamente richiede che le decime, le altre prestazioni, i censi, i livelli, possano essere affrancati.

Ma, o Signori, vi è, in ultimo luogo, ed ho terminato, vi è anche il beneficio della finanza; poichè chi potrebbe non vedere che quando i censuari vanno all'affranco e hanno bisogno di comprare la rendita, questa rendita è più ricercata nei mercati dove se ne fa uno spaccio nelle borse pubbliche, ed allora naturalmente si eleva il capitale di questa rendita, ed allora si ottiene ancora quel risultamento cui mirano coloro i quali giustamente si interessano dell'incremento e dell'utilità dei pii stabilimenti. Dunque la rendita pubblica sarà ad un tempo vantaggiata, la utilità pubblica

ne risentirà immensamente il suo pro, ed i pubblici stabilimenti senza nulla perdere avranno immensamente anch'essi guadagnato.

Ecco perchè sotto ogni rapporto, messa anch'io alla mia volta la mia mano sulla coscienza, voterò libero e franco, per la piena adozione della legge che vi si propone (*Bravo*).

**Presidente.** La parola è al Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** Signori, leggendo la relazione dell'ufficio centrale non vi è certamente sfuggito come tra i vostri commissari non siavi stato pieno consenso; voi avrete notato che vi fu una maggioranza e vi fu una minoranza; avete intesi due membri della maggioranza che con grande dottrina e molta eloquenza vi hanno esposto i motivi i quali servirono di base alle loro opinioni; ora non vi spiaccia, o Signori, di dare breve ascolto alla minoranza alla quale io appartengo.

Parmi che sia non che diritto, dovere della minoranza la quale è pure uscita dai vostri uffici di far conoscere qual è stato il risultato dell'esame coscienzioso ch'ella ha dovuto fare di questo importante progetto di legge.

Non vi dissimulo che dopo le molte cose le quali ho inteso esporre dall'una e dall'altra parte, riconosco di molto scemata l'utilità della mia parola, qualunque siasi, poichè tanti sono gli argomenti, così ingegnosi, così savi che da entrambe le parti vennero esposti, che chi entri ora nell'arringo può facilmente incorrere nel rimprovero di chi porta bottole ad Atene e vasi a Samo.

Io mi restringerò quindi a dire poche cose e quelle principalmente le quali sono relative alla questione, che molto acconciamente l'onorevole Relatore dell'ufficio ha qualificata di giuridica; questione che egli ha principalmente trattata; lasciando ad altri versatissimi nella parte economica e finanziaria la discussione di quella, che riguarda precisamente gl'interessi della finanza e dell'economia.

Vi debbo però confessare che mi spiace non poco di vedermi ridotto alla condizione di opponente ad una legge la quale è presentata sotto agli auspici di principii ai quali io do piena adesione; tali sono i principii di libertà della proprietà fondiaria, e tali sono pure quelli che riguardano le finanze; giacchè dal momento che mi dedicai allo studio del diritto vi confesso che ho sempre diviso pienamente il desiderio, proprio del resto della nostra scuola, che la proprietà fondiaria ottenga quella libertà che hanno ottenuto le persone; libertà nelle persone e nelle cose sono la base del progresso civile, come ben osservava il Ministro delle finanze.

Mi pare egualmente che le condizioni delle finanze sono tali da esigere sicuramente l'accordo d'ogni buon cittadino, come poc'anzi avete inteso dal facondo labbro dell'onorevole De Monte.

Nè io certamente sorgerò ad impugnare una legge, la quale ha per oggetto di migliorare la finanza, ancorchè io non creda molto ad un sensibile miglioramento di essa in virtù di questa legge, quando non mi

vi spingesse un motivo veramente potente, il quale, o Signori, è per me il più grave che si possa addurre in una discussione legislativa, il motivo della giustizia; ond'io non posso assolutamente dare il mio suffragio ad alcuna disposizione, la quale mi si presenti opposta a questo sacro principio.

In vano noi invocheremmo qualunque altro principio, ogni riguardo, qualunque considerazione d'ogni ordine, quando andremmo ad urtare contro il principio della giustizia, la quale deve essere la norma prima, la norma fondamentale di ogni ben regolata società.

O io mi inganno grandemente, o Signori, o la giustizia con questa legge non può in verun modo essere conciliata.

Mi duole certamente il vedere che dissensi molto gravi fra persone gravissime siano sorti sopra un punto, il quale riguarda la giustizia.

Voi m'insegnate, o Signori, che havvi una cosa, che è insita all'uomo, e che è da lui profondamente e generalmente sentita, il sentimento cioè, ed il principio della giustizia, quindi io mi meraviglio non poco, e debbo dubitare di me medesimo nell'imprendere a ragionare, quando veggio che ciò che a me assolutamente non par giusto, pure da altri onorevoli membri di questa assemblea è stato propugnato non solo giusto, ma vantaggioso a quelle stesse cose, che io cruderei vengano da questa legge pregiudicate gravemente.

Permettetemi adunque che io entri ad esporvi i motivi, per i quali a me pare che questa legge non si possa conciliare coi principii della giustizia nella parte che riguarda il compenso ossia il prezzo dell'affrancamento, giacchè questo è l'oggetto il quale si può dire ha formato il solo soggetto della discussione che abbiamo finora intesa.

L'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, salendo alle alte regioni della filosofia del diritto, e del diritto comune, vi ha esposto l'origine della proprietà: non è possibile l'andare più in là, ma credo che era pur necessità il farlo, ed in questo mi sento il dovere di seguitare la via tracciata da lui.

È verissimo che le due proprietà, la collettiva e la individuale si differenziano fra di loro quanto all'origine; l'una è figlia della natura, l'altra è fattura dell'uomo e nasce dalla legge.

La proprietà esistette prima che gli uomini fossero riuniti in società: riuniti in società la consacrarono, la garantirono e composero corpi, composero ciò che noi chiamiamo presentemente enti morali, ai quali le società umane diedero loro qualità, diedero una specie di cittadinanza, una personalità, come si suol dire, civile, e li investirono di tutti i diritti civili come gli individui.

Ecco ciò che fa la legge quanto ai corpi morali; crea le persone e le investe dei diritti civili.

Passando ora dal diritto generale, all'applicazione, come fece l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, della nostra legislazione, noi troviamo precisamente le dispo-

sizioni del Codice civile che riconoscono queste creazioni della legge, e ne determinano i diritti, le facoltà ed i doveri.

L'onorevole Relatore dell'ufficio vi accennava diversi articoli del Codice civile, i quali trattano e del modo con cui si costituiscono i corpi morali, e del modo con cui essi amministrano le loro sostanze; ma, a mio parere, egli ometteva di toccare una parte essenziale, ed è quella che precisamente riguarda la materia di cui noi ci occupiamo.

Che cosa si fa, o Signori, colla legge che stiamo ora discutendo?

Null'altro che un'espropriazione forzata.

Si espropria per un motivo di pubblica utilità il proprietario che diciamo direttario, o proprietario diretto o lo si obbliga a ricevere il prezzo del suo dominio diretto.

Ora in materia di espropriazione forzata il nostro Codice civile e tutti gli altri moderni dichiarano precisamente quali siano i diritti del proprietario.

Il Codice civile albertino (parlerò di questo perchè vige in gran parte della penisola) il Codice civile albertino statuisce, che sono proprietari oltre lo Stato, i Comuni, gli stabilimenti pubblici, le chiese e definisce i loro diritti. Statuisce quanto agli stabilimenti, comuni, opere pie, che debbono osservare, nel loro esercizio del diritto di proprietà, quelle leggi che particolarmente li riguardano.

Quanto ai particolari i quali sono la parte precipua dei proprietari, statuisce ugualmente che esercitino il loro diritto di proprietà sotto le modificazioni che sono stabilito dalla legge. Quindi passando a determinare il diritto che ad ogni proprietario spetta, sancisce che ognuno può disporre, secondo la legge, delle cose sue, sicchè nessuno può esserne espropriato salvo per un caso di interesse pubblico, nel quale caso non potrà egualmente essere privato delle cose sue, salvo mediante una giusta e previa indennità.

Ciò che noi abbiamo stabilito nel diritto privato, nel diritto civile, lo troviamo più solennemente consacrato e sollevato a dignità di principio costituzionale nello Statuto che regge tutto il Regno, ove si riproduce a un di presso la disposizione del Codice civile, prescrivendo, proclamando inviolabile ogni proprietà come sono inviolabili le persone, e soggiungendo che tutte le proprietà, senza eccezione, non potranno essere cedute se non mediante una giusta indennità.

Io vi prego, o Signori, di far attenzione a quelle parole senza eccezione, che voi non troverete negli statuti e costituzioni politiche, donde il nostro Statuto è stato in gran parte desunto. Ed è ovvio investigare le cause per cui si fece in esso una tale aggiunta. Ebbene, per chi conosce la storia del nostro Statuto è incontestabile che tali parole furono inserite precisamente nel divisamento di coprire dell'invulnerabilità tutte le proprietà senza alcuna distinzione, tutti i proprietari, qualunque sia la qualità loro o individuo o corpo morale.

Seggono in quest'assemblea parecchi personaggi distintissimi i quali presero parte alla grand'opera del nostro Statuto, e dai quali credo che la mia asserzione non verrà sicuramente contestata.

Posto questo, o Signori, voi vedete che anche i corpi morali sono incontestabilmente investiti dal nostro diritto civile e dal nostro diritto politico della inviolabilità quanto alle loro proprietà.

Ciò mi potrebbe dispensare dall'entrare nell'investigazione del diritto pubblico in generale. Ma tuttavia mi permetterete, per non lasciare incompiuta la trattazione della questione nel senso mio, che m'innoltri anche un pochino nel campo del diritto pubblico generale.

L'onorevole Relatore dell'ufficio vi ha detto che stando ai principii medesimi, ai principii, dirò del diritto pubblico in generale, come i corpi morali sono creati dalla legge, come la legge li può far scomparire, così la loro proprietà, dipendendo in tutto dalla legge, è mutabile, come la legge può essere modificata da altra legge.

Io credo che da principii giusti l'onorevole Relatore abbia tratto conseguenze alquanto esagerate. Se è vero che i corpi morali sono creati dalla legge civile, è pur vero che è stabilito il modo con cui essi possono essere tolti dal numero delle personalità civili, e quindi privati dei loro diritti di proprietà come di ogni altro diritto. Finchè il corpo morale esiste, egli ha un titolo in mano che è quello della legge che gli assicura il godimento di tutti i diritti inerenti alla sua personalità, e fra questi diritti quello di acquistare, di possedere, di non potere essere espropriato delle cose sue salvo mediante una indennità.

È verissimo che la legge ha un certo impero sopra le proprietà dei corpi morali, dei pubblici stabilimenti; ma questo impero non è in arbitrio di disporre del loro patrimonio, ma è una tutela, è una protezione, è un'assistenza, è una vigilanza, perchè i loro beni siano amministrati secondo le sane regole di amministrazione, perchè i loro frutti siano rivolti fedelmente a quella destinazione per la quale il legislatore ha data la vita ai corpi morali. Che se un corpo morale si avvisasse di uscire dalla cerchia della sua vita civile, volendo rivolgere le sue sostanze a fini che sono estranei alla sua istituzione, allora interviene la legge, interviene l'autorità tutoria, e lo richiama alla sua origine, all'adempimento dei suoi doveri.

Ma da questa facoltà che compete al Governo, e che si esercita col mezzo della legge, alla facoltà di togliere o menomare la proprietà, il passo è immenso. È pur vero che la legge per gravi motivi può limitare la facoltà di possedere e di acquistare; può andar più in là, può imporre a corpi morali di troppo impinguati, oppure che per determinate circostanze non siano in condizioni di valersi convenevolmente di certe specie di beni, può imporre, dico, a questi corpi morali l'obbligo di alienarli, ma non con danno, non con pre-

giudizio, bensì con le condizioni proprie della giustizia nei modi che sono stabiliti dalle leggi; si opera una trasformazione; e ve ne darò un esempio.

Un legislatore non ravvisa più conveniente che certi corpi morali posseggano beni stabili, o perchè non siano bene amministrati, o perchè di troppo questi beni siano accumulati; può quindi imporre ai medesimi l'obbligo di vendere i beni stabili. E questo esempio nella pratica si è avverato. Tutti i corpi morali che posseggono questi stabili entro un termine stabilito dalla legge, sono obbligati a venderli a quelle condizioni che credono migliori, ma non sono tenuti a sottostare ad alcuna perdita; vendono per una ragione d'interesse pubblico e vendono in quel modo in cui venderebbero tutti i privati.

Egli è dunque secondo i principii generali dal diritto pubblico stabiliti che un corpo morale non può essere privato nè in tutto, nè in parte di quelle sostanze le quali ha acquistate sotto l'egida dell'autorizzazione che ha ottenuto. Questi beni non li perde che quando li perde l'individuo. Ora quand'è che li perde l'individuo? Quando cessa di esistere. Ebbene il corpo morale il quale non è che una figura, che una immagine dell'individuo, in forza della legge, perde precisamente i suoi beni allorchè per un'alta ragione di interesse pubblico gli vien tolta l'esistenza civile.

Ma qui soggiunge il Relatore dell'ufficio centrale: è cosa strana che mi permettete il più e mi vietate il meno, è cosa strana che non si possa togliere un briciolo, un filo della proprietà ad un corpo al quale si può togliere l'esistenza.

Egli valendosi di un epigramma noto in discussioni di questo genere, richiamava il detto dell'abate Maury: *volete l'assassinio e lo spoglio, non vi contentate del solo spoglio*; epigramma, argomentazione certo spiritosa e vivace, ma che non ha nulla di solido per chi seriamente la esami. Ed invero non si tratta nè di assassinio, nè di omicidio, nè di spoglio.

Vediamo come procede il savio legislatore allorchando toglie l'esistenza ad un corpo morale. Non si fa questa cosa sempre gravissima, se non per gravissime cause, in seguito a serie discussioni, mediante una legge la quale nel sistema nostro riceverebbe quella solenne discussione che è propria di tutti gli atti legislativi.

Or dunque, un corpo morale non verrebbe privato mai della sua esistenza, se non quando fosse provato che l'esistenza sua è divenuta inutile alla società, che lo scopo che si era proposto in origine è cessato, oppure (il che sarebbe più grave) quando si venisse a dimostrare che è divenuto dannoso a quella società, pella cui utilità è stato stabilito.

Non ignorate, o Signori, che i corpi morali non sono altro che lo esercizio di quel diritto di associazione che è innato all'uomo; se voi togliete questo diritto dalla società, se voi lo riducete alla società sola, generale, quella dello Stato, voi togliete la massima parte dei

mezzi di sviluppo della società stessa, delle forze fisiche, delle facoltà morali, intellettuali dell'uomo.

Io credo che s'ingannava a partito l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale quando diceva: si troverà facilmente una società la quale non ha corpi morali; credo che ha detto una cosa che può essere vera in astratto ma non in pratica.

Voi non troverete una società che non abbia dei sodalizi, non abbia associazioni per un interesse politico, non società industriali od altre simili.

Queste sono cose talmente dipendenti dalla natura dell'uomo che non si possono da lui separare, salvo a voler menomare la sua esistenza naturale, e quindi i benefici della sua esistenza sociale.

Ebbene, gli enti morali sono una necessità di una società ben costituita, quando essi rispondono al loro scopo, ed io vi dico che nessun legislatore oserebbe portarvi la mano per distruggerli.

Ma quando si verifica il caso che ho accennato, cioè che i corpi morali cessano di vivere, siccome essi non hanno eredi, così i loro beni diventano beni vacanti, e si devolvono allo Stato.

Questo è ciò che è accaduto allorchè si è fatta la legge sopra i conventi ed i monasteri.

E qui mi duole di dover grandemente dissentire da ciò che disse l'onorevole signor Senatore Di Revel nelle discussioni delle tornate passate, che cioè la proprietà sia già stata con precedenti leggi *manomessa*, dicendo la qual cosa, egli certamente alludeva alla legge sopra i conventi ed i monasteri.

Or bene, io lo inviterei ad esaminare quella legge, ed egli col suo acume, colla sua perspicacia si persuaderà come la base della medesima legge fosse un omaggio reso al diritto di proprietà, poichè si esaminò allora quali fossero i corpi religiosi che, nello stato attuale della nostra civiltà, adempissero ancora una missione vantaggiosa ed a quelli si mantenne l'esistenza civile. Si ricercò quali erano divenuti inutili ed anche perniciosi in quanto che questi corpi quando non fanno più bene allo Stato, questi corpi, lo dico francamente, fanno male e debbono essere aboliti. Ma lo Stato il quale avrebbe potuto limitarsi alla sola abolizione e fare così che tutti i beni fossero devoluti alle finanze, ha fatto invece un atto di delicatezza, ha proceduto con uno scrupolo religioso che non fu da tutti approvato, ma che certamente nessuno contrasterà che fosse un omaggio reso al rispetto verso il diritto di proprietà.

La legge di abolizione dei conventi ha stabilito che i beni delle corporazioni sopprese non si devolvano alle finanze, ma ad un altro ente morale che è stato intitolato cassa ecclesiastica, la quale raccoglieva questa eredità e la rivolgeva ad uso conforme in tutto quello a cui nella loro origine erano destinati.

Questo modo di procedere fu molto savio e riguardoso, ancorchè io riconosca che quando uno Stato versa nelle condizioni finanziarie nelle quali versa il nostro,

non sia sempre tenuto ad osservare tutti questi riguardi, e che i beni potevano anche, senza offesa dei principii del diritto, essere incamerati, essere devoluti alle finanze.

Dunque la legge sull'abolizione dei conventi e dei monasteri non può essere punto invocata in appoggio di questa, poichè le basi sono diverse. Qui si tratta di menomare il diritto di proprietà a corpi morali che non solo non si vogliono togliere, ma che non potrebbero essere tolti.

Diffatti, o Signori, io dimando: chi vi verrebbe a proporre la soppressione dei Comuni, di questa base angolare della società? Chi vi verrebbe a proporre di spogliare la società di tutte le Opere pie? Nessuno certo oserebbe pronunciare simili parole, nessuno fare simili proposte.

Dirò pure qualche parola di altra legge affine a quella dell'abolizione dei conventi, e le dirò poichè avendo preso recentemente parte alla discussione della medesima, non vorrei essere tacciato di contraddizione.

Vi ricorderete, che, non ha guari, fu presentata al Parlamento una legge per l'occupazione temporaria delle case religiose le quali non servissero all'uso delle corporazioni a cui appartenevano. Ebbene, non mancarono in quella occasione, onorevoli Senatori, e fra gli altri il Senatore Di Revel, di combattere questa legge in nome dell'inviolabilità della proprietà.

Ma io sono d'avviso che anche in quel caso il principio del rispetto alla proprietà non veniva violato. Non si trattava di togliere cosa utile alle corporazioni religiose, ma unicamente di profittare del superfluo in un momento in cui la carità patria chiedeva questo sacrificio. E oso dire che si faceva atto conforme alle intenzioni di quelle corporazioni, quando esse come individui avessero dovuto pensare civicamente. Esse non avrebbero potuto giustamente negare allo Stato, alla società di valersi di ciò che per loro era superfluo. Seguendo questo concetto in quella legge si faceva eccezione per i casi in cui qualche utilità per pigioni od altro ritirasse la corporazione religiosa proprietaria dei locali. Essa stabiliva per questo caso che dovesse essere data una competente indennità alla corporazione religiosa medesima. Vedete adunque come il nostro diritto patrio in tale materia si sia finora mantenuto non che puro ed esatto, ma scrupoloso.

Queste mie osservazioni rispondono all'esempio dell'ammortizzazione che veniva non ha guari invocato dall'onorevole Senatore De Monte.

Esso vi parlava precisamente di casi in cui fu pronunciata l'abolizione dei corpi religiosi, di enti morali, era quindi una conseguenza naturale che ne venisse l'ammortizzazione, l'incameramento dei loro beni.

Ma quei casi non hanno nulla da fare con quello che esaminiamo.

Si potrebbe obiettare che poichè la società ha diritto di togliere l'esistenza a questi corpi, non le si

possa egualmente togliere la facoltà di menomare tale esistenza.

Ma questo argomento non può in simile materia essere accettato, perchè il corpo morale, quanto alla proprietà, non può esserne privato nè anche in parte, perchè la proprietà è cosa tale, che non può essere scissa.

Comprendo un corpo morale che non abbia tutti i diritti civili, o ne abbia solamente alcuni; comprendo alcuno che non possa acquistare una specie di beni, ma quanto a quei beni, che il corpo morale ha la facoltà di acquistare e fondare, non comprendo che questo diritto ad un tempo l'abbia e non l'abbia; non capisco che l'abbia soggetto al capriccio della legge; perchè nessun corpo morale accetterebbe un'esistenza di questa natura, una esistenza che lo esponesse ogni momento ad essere mutilato dalla società.

La società non agirebbe delicatamente, ed il corpo morale non accetterebbe, ripeto, mai una esistenza di tal natura.

Voi vedete quindi come sarebbe poco conveniente l'applicare questo ai corpi morali, che hanno ottenuto la loro esistenza senza questa limitazione, hanno ottenuto il diritto di possedere e di acquistare in natura come gl'individui colle modificazioni soltanto stabilite dalla legge civile circa il modo di disporre dei loro beni e circa la loro amministrazione.

Ilavvi poi un'altra ragione, che esclude le obiezioni già accennate.

Bisogna badare alla base della devoluzione dei beni che ha luogo per abolizione.

La base, come ho detto, è la morte dell'individuo.

Ora questo non lo potete applicare ad una parte soltanto, come accennava; quindi il dire se posso il più, posso il meno, non istà, perchè la cosa che applicate al più, non la potete applicare al meno.

Mi sembra dunque provato, che e secondo i principii del nostro diritto pubblico confermati dal diritto civile e secondo i principii generali del diritto pubblico, non è ammissibile che si possa dalla società, dal Governo ad un corpo morale menomare quei diritti che anche nella sua costituzione gli sono stati concessi.

Passo ora ad un altro ordine d'idee, cioè ad esaminare quegli argomenti con cui l'ingegnosissimo Relatore dell'ufficio centrale ha tentato di mostrarvi che in ogni caso non vi è danno pel compenso che si vuol dare ai corpi morali; che questo compenso è giusto, corrispondente ai diritti che i corpi morali posseggono.

Per dimostrare questa sua tesi, egli osservava, che i corpi morali nelle rendite che cadono in questione, hanno rinunciato al diritto di avere il capitale, che altro diritto non hanno che alla rendita: che quindi dando loro la rendita, secondo il disposto della legge, si dà loro ciò che hanno diritto di avere.

Così ragionando, da un principio giusto, pare a me che abbia dedotto una conseguenza non vera.

È verissimo che non hanno i corpi morali, secondo

gli atti costitutivi delle rendite fondiari e delle altre di cui si vorrebbe anche ordinare lo svincolamento, il diritto di domandare il rimborso del capitale; ma non lo hanno in virtù di un contratto, di un atto il quale stabilisce la perpetuità della rendita sotto determinate condizioni.

Ora se voi togliete di mezzo quest'atto, voi la distruggete, voi rendete la rendita, che era perpetua, redimibile immediatamente a volontà del debitore.

Ora dunque volete voi sostenere questo contratto da una parte ed annullarlo dall'altra? questo sarebbe un rendere il contratto *claudicante*, come si dice in diritto, e contrario a tutti i principii di giustizia, i quali vogliono pari le condizioni dei contraenti.

Se annullate il contratto in ciò che riguarda l'utilista, lo dovete annullare anche in ciò che riguarda il direttario, e viceversa.

Sancito il principio del riscatto libero, voi riducete il direttario ed ogni altro creditore di annue rendite alla condizione di chi deve ricevere il corrispettivo di una rendita redimibile, perchè tale poi la rendete.

Ora abbiamo le leggi che regolano il riscatto delle rendite, e queste leggi sono sancite nel diritto civile per tutti senza distinzione cioè per tutti i creditori di rendite ossia individui, o siano corpi morali.

Veramente non so comprendere come oggi, con questa legge, noi limiteremo tali leggi ai soli privati e seguiranno altre norme meno vantaggiose per i corpi morali. Così ci scostiamo dal diritto comune, locchè equivale allo scostarsi dalla giustizia, perocchè il diritto comune altro non è che l'espressione generale della giustizia.

Ma nella relazione del Ministero, che precede il progetto, si dice, che i corpi morali hanno soltanto la proprietà dei frutti dei loro beni, non quella dell'intero loro patrimonio.

Io non posso ammettere questa teoria.

È vero che i corpi morali alienano con maggiori difficoltà, poichè essi debbono dimostrare o la necessità, od un'evidente utilità per divenire ad un'alienazione, ma quando questi casi si avverano, quando l'autorità legittima li approva, allora i corpi morali alienano come gl'individui, ed alienando hanno naturalmente il diritto di avere il giusto prezzo della cosa alienata.

Voi invece colla legge create il caso di necessità della vendita ossia una spropriazione forzata. Ma io vi domando: poichè create questo caso, createlo colle sue conseguenze giuridiche! E queste vogliono, che abbia il giusto prezzo.

Si dice che il prezzo è giusto; hanno diritto ad una rendita, e questa l'hanno: le rendite sono uguali, e nessuno potrà mettere in dubbio la sicurezza che presenta lo Stato.

Di più il signor Ministro delle finanze aggiunge, che in quanto al capitale, essi non possono dirsi pregiudicati, perchè il capitale di una rendita è indicato dal corso della rendita pubblica nei tempi in cui viviamo.

Quest'argomentazione io credo appena appena può dirsi abbia l'apparenza del vero.

Paragoniamo la rendita che si vuole dare al corpo morale con quella che ha il diritto di esigere; la rendita che spetta al corpo morale in virtù dell'atto costitutivo della medesima, è stabilita sopra uno stabile, è un credito con ipoteca, perchè non solo ha diritto all'ipoteca, ma un diritto di condominio, il credito della rendita, e quindi le norme le debbo desumere dal credito ipotecario. Ed a questo riguardo mi limiterò a richiamare alla vostra mente ciò, che con tanta saviezza vi rammentava l'onorevole Senatore Arnulfo, quando vi diceva, che per un collocamento di capitali con sicura ipoteca, i mutuantisi contentano in generale di un interesse molto più modico, anche al di sotto del cinque per cento, quando si può trovare ad impiegare un capitale con ipoteca sicura (*segui di diniego*).

Io non credo di dire cosa esagerata, perchè sono informato d'impieghi anche cospicui di danaro fatti in tempi non remoti, ed a quella tangente, epperò non è da mettere in dubbio queste cose che io credo certissime.

Dunque quanto alla rendita, voi date una rendita che è apparentemente uguale, ma è minore, perchè questa rendita con ipoteca, voi la potete liquidare, la potete realizzare con un capitale superiore; e come i corpi morali si trovano pur troppo nella posizione di dover fare questa realizzazione, voi li private di un beneficio importante.

Voi avete inteso dall'onorevole Senatore Nazari, come vi dipingesse i bisogni dei luoghi più di Lombardia, i quali sono gravati da 20 milioni di debiti. Nel medesimo tempo vi soggiungerò, che mi risulta, che hanno per cinquecento mila lire di rendita fondiaria: questa rendita, quando si potesse liquidare secondo il loro diritto produrrebbe almeno dieci milioni, ed allora essi potrebbero liberarsi da una gran parte dei loro debiti; ma se li riducete al capitale di 70 o 72 per cento, come trovansi presentemente, o forse, meno, come potrebbe anche essere, voi comprendete come vengano a sentire un grave danno.

I comuni si trovano in condizione non dissimile, perchè anch'essi sono per le spese da cui sono gravati nella necessità di valerai di tutti i mezzi per soddisfare ai loro debiti. Ebbene questi comuni i quali in alcune località e particolarmente in Lombardia, hanno molte di queste rendite, voi li danneggiate riducendoli a questa misura di riscatto, voi li private di un mezzo assai rilevante di pagare i loro debiti, debiti che hanno in gran parte contratti per una causa veramente sacra qual è quella dell'indipendenza patria. Io fui testimone delle spese enormi che questi comuni e le opere pie dovettero fare per provvedere agli ammalati, ai feriti che in gran numero arrivavano in seguito della guerra guerreggiata in quelle località. In diversi Comuni fui pure testimone delle prestazioni ragguardevoli che dovettero fare per le requisizioni dei comandi militari, e

dubito forte che di quelle requisizioni possano venire rimborsati per difetto di quelle formalità che si possono difficilmente adempiere quando infuria la guerra. Permettetemi che mi valga di un dato ben sicuro che mi venne in questo momento fornito circa il mezzo di collocare capitali anche ad un saggio minore del 5.

La cassa di risparmio di Milano ha in corso 100 milioni al 3 1/2 per 0/10.

Un possessore di una rendita può venderla, ne può ricavare il 100 per 5, e potrà collocare molto più utilmente il suo capitale di quello che lo collochi al 5 per 70: se calcolate la differenza verrebbe a soffrire la perdita di 30 per 0/10: ma sostenendo che non vi è perdita, che la rendita che si dà a corpi morali equivarrebbe a quella cui hanno diritto, si verrebbe ad urtare contro uno scoglio che è gravissimo in questa legge, ed è quello della limitazione della legge ai soli corpi morali, perchè se realmente non vi è perdita, se il direttore ricevendo una rendita sullo Stato, riceve quanto gli è dovuto, non vi è veramente ragione per cui noi ci arrestiamo avanti a particolari, avanti a privati; possiamo fare un passo di più e rendere più proficua la legge.

Ma per i privati non osiamo farlo; per i privati noi riconosciamo che non si potrebbe fare senza ledere i loro interessi. Ebbene, o Signori, se vi è lesione per i privati, non può non esservi lesione anche per i corpi morali in fatto di interessi materiali. Ma le rendite sul Debito Pubblico, dice l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, non vanno soggette a casi fortunosi, sono sicure, di facile esazione, e non sono soggette a spese di percezione, a dispendiose liti, come lungamente vi descriveva anche l'onorevole De Monte. Io non voglio sicuramente menomare la solidità del nostro credito pubblico, io faccio gli augurj più sinceri, più vivi, perchè prosperino le nostre finanze; convergo e comprendo che il Regno d'Italia potrà avere col tempo una finanza florida, prospera, da far invidia a quella d'altri Stati, ma il Regno d'Italia, o Signori, è nascente, si trova esposto più che altri Stati a insidie e pericoli ancora. Pur troppo noi lo sappiamo che ci troviamo in una condizione in cui i pericoli pubblici certamente non sono leggeri; per conseguenza chi vi dicesse che la rendita pubblica nostra non è la meno soggetta a quei pericoli che minacciano gli altri Stati in condizioni poco dissimili, non vi direbbe cosa che potesse offendere il nostro sentimento nazionale.

Ora ci sono pericoli inerenti alla rendita pubblica dello Stato come ci sono inconvenienti anche per la proprietà fondiaria: ma tra inconvenienti e inconvenienti, io mi accosto facilmente all'opinione che manifestava l'onorevole Arnulfo, quando vi diceva, essere minori i pericoli che minacciano la proprietà fondiaria; essa costituisce la garanzia per eccellenza, e fortunato sarebbe lo Stato che potesse avere un credito il quale fosse sicuro come la proprietà fondiaria.

Per conseguenza non possiamo dissimularci che quel-

l'opinione generale cui faceva appello in questa materia molto opportunamente l'onorevole Senatore Nazari assicura la preferenza...

Senatore **Stotto Pintor**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**... alla rendita fondiaria, poichè la sicurezza territoriale è tenuta come la regina delle garanzie!

Ma, si dice, vi sono minori spese per la raccolta, minori spese per l'amministrazione, non vi sono spese di litigi.

E qui mi permetterò innanzi tutto di far avvertire al Senato che delle spese di amministrazione e di raccolta la legge tiene speciale conto, e le mette anche a carico dei direttarii; infatti voi trovate che all'art. 9 si dice:

« Nelle decime il valore dell'annua prestazione sarà depurato da tutte le spese di raccolta e percezione in modo che la rendita da cedere sia eguale al prodotto netto della prestazione.

Voi vedete adunque che non si potrebbe portare due volte in conto di compenso quanto concerne questo vantaggio delle spese di percezione e di raccolta, almeno per ciò che riguarda le decime. Ora, come opportunamente osservava l'onorevole Senatore De Monte, si è precisamente nelle decime dove queste spese sono più gravi, sono più frequenti, perchè le decime sogliono ordinariamente corrispondere ad una quota del prodotto del fondo. Ma queste spese, quanto alle altre rendite fondiarie che consistono in denaro, sono minime, e nessuno sicuramente dei direttarii sarebbe disposto a trovare un equo compenso nella diminuzione del 30 p. 0/0 che attualmente loro si imporrebbe col modo di affrancamento che si vuol prescrivere. Si potrebbe forse ammettere, in vista di queste spese, una riduzione del 10 p. 0/0 se volete; io credo che sarebbe già un largheggiare assai nel calcolo dei carichi che sogliono pesare sopra i corpi morali, ma credo che lo andare al di là di questi limiti, sarebbe un dare a queste spese un'importanza, un peso che veramente non hanno.

Egli è dunque, a mio parere, dimostrato che la rendita che si desse sul Debito pubblico non corrisponde a quella che è dovuta ai direttarii sopra i fondi vincolati, non è eguale perchè non corrisponde a ugual capitale, non è uguale, quanto alle garanzie, perchè non se ne possono mai trovare di tali che pareggino quella della proprietà fondiaria.

I principii che sono venuti esponendo o Signori, non sono propri di me solo; io mi son fatto un dovere di consultare anche molte persone versate che conoscono questa materia assai meglio di me. Ebbene! Vi debbo dire che tutti mi hanno risposto che non si poteva sostenere assolutamente che questa misura di riscatto si possa dire giusta per i corpi morali.

Vi dirò di più: mi risulta che l'onorevole Ministro della giustizia, per illuminare certamente la sua coscienza, ha stimato bene di istituire una commissione

di uomini molto competenti, appartenenti in gran parte all'altro ramo del Parlamento, per esaminare la grave questione del riscatto delle rendite non solo delle persone private ma anche di quelle appartenenti ai corpi morali. Mi risulta (e lo posso dire senza mancare a nessun segreto, perchè mi è stato detto senza nessun vincolo) mi risulta che le deliberazioni che già vennero prese da quella commissione intorno alle rendite appartenenti a corpi morali, non corrispondono punto alle disposizioni di questa legge. Si è creduto di poter passar sopra al rigor di diritto, quanto ad alcuni corpi morali, ma per quanto riguarda alle opere pie e ai comuni, io vi assicuro che non è creduto assolutamente di poterli differenziare dagli individui.

E invero nei comuni, e nelle opere pie, voi trovate tanta vita quanta ne potete trovare negli individui. La denominazione di mano-morta che è stata trovata felicemente per altre istituzioni, non è che abusivamente applicata ai comuni, ed alle opere pie, le quali sono istituzioni che vivono di tutta la nostra vita sociale; e che a riguardo di queste opere pie, e stabilimenti pubblici la proprietà debba essere intesa e regolata come quella dei privati, lo diceva in termini così giusti e nobili il Ministro Delangle in quella circolare che pubblicò per rettificare l'altra del suo antecessore D'Espinasse che mi permetterete, o Signori, di leggervi le stesse sue parole.

« Le gouvernement (diceva l'onorevole Delangle) le gouvernement n'a jamais eu la pensée de porter atteinte au droit sacré de la propriété. Il en est le gardien, et le défenseur; mieux que personne, il comprend que si, en pareille matière, des distinctions étaient permises, la propriété des établissements de bienfaisance, patrimoine de la charité destinée à consoler et à adoucir les misères humaines, commanderait le respect à un plus haut degré que toute autre ».

E si trattava, o Signori, come già mi fu detto, non di dare rendite per rendite, ma di dare un capitale in rendite pubbliche calcolate al loro corso sulla piazza; ma solamente perchè si trattava di trasformare il capitale, si commosse altamente la Francia, quella Francia la quale sentendo ancora l'orrore degli eccessi che si commisero in questa materia dai suoi padri, non volle tenere nemmeno per buono un atto che, io vi confesso, non credo poi degno di tutto quel biasimo che gli si volle indiggere poichè se si trattasse solo della trasformazione della rendita, io acconsentirei ben di buon grado alla legge, che cioè si pagasse il prezzo dell'affrancamento con cedole; in questo io non ci vedrei difficoltà; si paghi con cedole, s'imponga pure il peso di intitolare queste cedole in nome dei corpi morali ai quali appartengono, e si farà atto di giustizia ad un tempo, e proficuo alle finanze; ma nel caso nostro, si tratta di cosa molto maggiore, si tratta di pagare con rendite che rappresentano un capitale nominale inferiore del 30 oggi, e forse domani del 35 o più del valore effettivo nel loro corso plateale.

Ma ci si dice: noi viviamo in momenti di rivoluzione. Io non voglio entrare ad esaminare se noi siamo o no in rivoluzione; so benissimo che questo dipende dal modo diverso d'intendere la parola rivoluzione; vi è chi le dà un significato più largo, vi è chi le attribuisce un significato più ristretto; ma noi siamo certo in uno stato straordinario ed un po' anormale; siamo quel corpo politico, che non ha ancora trovato tutte le sue membra, che ne va in cerca, che vuole, in una parola, costituirsi; quindi io voglio ammettere, che sicuramente qualche provvedimento straordinario può trovare giustificazione in tali circostanze; ma intendiamoci, o Signori, un provvedimento straordinario che non violi i principii di giustizia, perchè questi principii non si possono mai violare impunemente. Se voi farete un passo in questa via, non crediate di potervi così presto arrestare, sarebbe questo un grandissimo inganno dal canto nostro; la storia è là per dimostrarci che una volta fatto il primo passo in questa via, non c'è più verso di far sosta, bisogna camminare sino alle conseguenze estreme. Quando questa legge fosse votata sulla base del compenso che è stabilito nell'art. 1, io vi domando, o Signori, se sulla stessa base vi venisse fra breve proposta un'altra legge colla quale si volesse trasformare tutto il patrimonio dei corpi morali in cedole del Debito pubblico vi domando, se volendo esser logici voi potrete negare la vostra adesione.

La questione è del più o del meno; ma il principio è lo stesso; e se non vi è ingiustizia nel violare questo diritto, non vi sarebbe nell'altro, e per conseguenza senza contraddizione non si potrebbe, ammettendo l'uno, respingere l'altro.

E la storia, o Signori, ci terrebbe malleadori non solo del primo atto, ma ci darebbe giustamente carico di tutte le conseguenze; e nessuna considerazione di interesse pubblico potrebbe lavarci da questa taccia che avremmo impressa al nostro rivolgimento politico, che finora è stato *sans reproche et sans tache*, come il celebre cavaliere francese; noi gli avremo impresso una macchia che sarà dolorosa per tutti quelli che sinceramente amano la nostra patria.

Io vi prego quindi di voler perdonarmi. Se vi ho troppo lungamente intrattenuti sopra questo argomento; io l'ho fatto per una profonda convinzione della causa che ho presa a difendere e chiudo col raccomandarvi molto caldamente di voler ponderare tutte le conseguenze a cui condurrebbe il passo che ora vi si propone di fare, io ho la convinzione che, riflettendo seriamente alle sue conseguenze, voi non lo farete.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** L'onorevole signor Ministro delle Finanze ha la parola.

**Ministro delle Finanze.** L'onorevole Senatore Vigliani, nella sua elaborata orazione, e per quanto mi consta dai giornali, anche il Senatore Arnulfo in una delle passate sedute hanno adoperate parole dalle quali in certo modo pare a me trasparire il loro concetto,

che le cartelle del Debito pubblico non offrano una solidità e sicurezza da paragonarsi con quella della proprietà fondiaria, ed hanno su ciò accennato esempi storici.

Io non posso lasciare passare queste parole senza notare che se vi furono esempi di questo genere, vi furono anche esempi, e forse in numero non minore, in cui non vennero neppure rispettate le proprietà private, se appartenenti alle mani-morte.

Quindi vede il Senato che io non faccio altro che compiere il mio debito levando la voce contro questa argomentazione per cui alle cartelle del Debito pubblico si volesse attribuire minor solidità che alla proprietà fondiaria; imperocchè o andrà tutto a rovina, o certamente l'Italia manterrà perfettamente i suoi impegni verso i suoi creditori.

Senatore **Mameli.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Relatore dell'ufficio centrale, poi la darò al senatore Mameli.

Senatore **Stotto Pintor, Relatore.** Veramente è compito difficilissimo il rispondere all'orazione dell'onorevole Senatore Vigliani, il quale parla sempre con profonda dottrina, con acume di mente e con facilità d'eloquio. Tuttavia io mi proverò a fargli alcune osservazioni. E innanzi tutto voglio scagionarmi di una accusa che mi ha fatta, d'aver cioè detto che possa esistere società senza enti morali.

Mi pare di non aver detto questo, ma soltanto che può esistere una società senza enti morali capaci di acquistare.

Godo poi che l'onorevole Senatore Vigliani sin dal principio del suo discorso abbia ammessa una differenza essenziale tra la proprietà collettiva e la proprietà privata; ma se egli l'ammette, come e perchè avviene che egli ne neghi la conseguenza?

Egli mi ha in parecchi luoghi del suo discorso fatto qualche biasimo intorno alla logica del mio discorso, quasi ch'io avessi talvolta da principii buoni dedotte conseguenze meno buone.

Ma io potrei fare a lui questa medesima osservazione. Maestro nella scienza giuridica, egli m'insegna che il diritto è tanto più forte, quanto è più forte l'origine sua. Per la sola ragione della sua origine la legge divina è più forte di tutte le leggi umane. Ammesso dunque che l'origine della proprietà privata è di diritto naturale, e quella degli enti morali è di diritto meramente civile, seguita per ciò stesso che la proprietà individuale è la più forte di tutte le proprietà.

Ma egli si addentra poi nel merito della questione, e narrandoci la storia della nostra carta costituzionale intende a provare che le parole *senza eccezione* le quali si leggono nello Statuto, si riferiscono alla proprietà degli enti morali.

Per rispondere alle argomentazioni addotte, per dimostrare l'invariabilità delle proprietà degli enti morali io dovrei ripetere il mio discorso. Io dissi e dico che negli individui il diritto della proprietà è naturale, è

anteriore alla società, è il diritto di esistere, è la legge eterna del lavoro. Si può egli dire altrettanto degli enti morali i quali esistono soltanto perchè la legge li crea? Mi pare, anzi tengo per fermo che no. Sia. Ma torniamo ognora alla questione, se cioè qui trattasi di spogliazione, ovvero di semplice trasformazione. Ed io tengo per quest'ultima sentenza, avvegnachè non si operi veramente altro fuorchè un mutamento di garanzia, una trasformazione della rendita.

L'onorevole Senatore sa meglio di me che i mobili dei pupilli si vendono per prescrizione di legge, e se ne investe la somma ricavata. Una cosa somigliante fa qui la legge in ordine agli enti morali trasportando la rendita, alla quale soltanto hanno ora diritto, dalle proprietà immobiliari al Debito pubblico. Gli enti morali sono sotto alla tutela della legge come i pupilli.

Aggiunge e dice: Si possono spegnere, ma non impoverire lasciandoli sussistere.

Egli vorrebbe che la legge facesse come il cattivo medico il quale prima spoglia e poi uccide, o prima uccide e poi spoglia. Ma io persisto nel dire che qui non vi ha spogliazione di sorta, e dico inoltre come mi paia cosa strana a difendersi che chi può fare il più non possa fare il meno.

Ma dice egli ancora: sono enti morali che non si possono spegnere. E come farete voi a spegnere i comuni?

Rispondo che se per comune intende l'aggregazione dei privati individui, al più certo i comuni non si possono spegnere; ma se per comune intende un ente morale investito di diritti civili, come a cagion di esempio, il diritto di acquistare, affermo che anche l'ente comune si può spegnere.

Al postutto, o Signori, anche in altre nazioni si è fatto quello che noi intendiamo di fare. Perchè adunque le cose sono andate pienamente e senza tante difficoltà? Oh che? La stessa natura non c'insegna quanto sia più forte di quella degli enti morali la proprietà individuale? Non vi ha egli testè mostrato l'onorevole Senatore De Monte che i beni degli enti morali sono veramente beni nazionali?

Bastino per ora queste osservazioni perchè non stieno senza una qualche risposta le osservazioni dell'egregio Senatore Vigliani, per ciò che ha riferenza alla giustizia intrinseca della legge che discutiamo.

Se i sembianti sogliono essere testimoni del cuore, non sembra ch'io lo abbia tratto alla mia sentenza, avvegnachè egli mi lampeggi un sorriso d'incredulità. E io farò come perito generale, buono strategico: abbandonerò il campo ai miei colleghi dell'ufficio centrale; e se i miei colpi non valgono ad atterrare il gigante, lo atterreranno i colpi di tutti e quattro.

**Presidente.** Se nessun altro domanda la parola...

Senatore **Mameli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Mameli.** Era mio fermo proposito di non

prender parte in questa discussione; ma al punto in cui sono arrivate le cose mi è impossibile tacere.

Io primo luogo mi muove la menzione fatta della legge della soppressione dei conventi, nella quale, come sa il Senato, io ebbi gran parte. In secondo luogo mi muove l'aver l'egregio Senatore Vigliani riferito il voto dell'ufficio terzo cui appartengo anch'io, in senso contrario alla legge. Mi muove però soprattutto la gravità dell'argomento.

Tralasciata ogni discussione superflua, e resecando tutti i soffi e paralismi che fanno velo alla mente, non sarà difficile il rintracciare la verità. Sono tutti, per quanto mi pare, d'accordo nell'ammettere l'utilità di risolvere i vincoli enfiutici, di rendite fondiarie o semplici, e simili. Questo è un fatto compiuto senza difficoltà negli antichi Stati con varie leggi e segnatamente con quella del 13 di luglio 1857; non vedo quindi come possa ora contendersi l'utilità della legge che si propone ora per le province annesse.

Tutti sono pure d'accordo nell'ammettere la ben ovvia differenza fra gli enti fisici, e gli enti morali: i primi hanno dalla natura i loro limiti e la propria personalità ed autonomia, gli altri l'hanno dalla legge, e quindi sono questi dalla stessa legge rivocabili; e qui sebbene siasi dato il nome di proprietà collettiva a quella degli enti morali, vuolsi tuttavia riconoscere una essenziale diversità fra gli enti morali, la personalità dei quali consiste in una finzione legale, e quelli la cui individualità consiste in una astrazione legale, come sono le società in nome collettivo, in accomandita, anonime, l'eredità giacente, poichè trattandosi in questi casi propriamente d'interessi individuali collettivamente rappresentati, tolto l'ente morale, rimangono gl'individui.

La vera questione riducesi al punto, se le proprietà degli enti morali che formano l'argomento della legge, siano di diversa natura delle proprietà private, ed in una parola, rivocabili o modificabili ad arbitrio della pubblica autorità nella loro sostanza.

Ora questa pretesa diversità non ha fondamento alcuno nelle nostre leggi, le quali anzi dispongono espressamente in contrario.

L'articolo 418 del Codice civile Albertino, trattando dei beni per ragione di coloro che li posseggono, li distingue in beni dello Stato, delle chiese, dei conventi, dei pubblici stabilimenti e dei privati: gli articoli seguenti indicano le norme di amministrazione, di alienazione e di tutela, secondo la diversità delle persone alle quali ne appartiene la proprietà, senza acernarne gli effetti e la consistenza, ed è perciò che lo Statuto fondamentale all'articolo 29 di cui non ripeterò la storia, dichiara tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, inviolabili.

Non comprendo adunque come si voglia sostenere, che i beni degli enti morali sono nazionali, ossia dello Stato a fronte dell'articolo 418 surriferito, che contrappone questi a quelli.

Se tutte le questioni di eccezione ai principii sono gravi sempre, questa però che tocca alla proprietà degli enti morali è gravissima, poichè se mai prevalesses il principio che quella può ad arbitrio trasformarsi, modificarsi, rivocarsi, voi disseccherete la sorgente della privata beneficenza; essendo certo che niuno, ed io certamente non mai, vorrà essere, nè anche morendo, largo e generoso in siffatta liberalità, prevedendo che pochi giorni od anni dopo la sua morte sarà forse mutato e sovvertito.

La trasformazione ossia commutazione di volontà, che le leggi ammettono, è quella che ha fondamento in una giusta interpretazione delle ultime volontà, allorchè mutati i tempi e le circostanze, e reso in tutto od in gran parte inutile lo scopo, che il testatore o donatore si avea prefisso, sia necessario secondarne meglio lo spirito, se non più tenersi rigorosamente alla lettera.

La Casa Di Savoia felicemente regnante da più secoli ci ha lasciato in ciò sempre costanti esempi di pietà e di giustizia, avvegnachè sempre quando ha proceduto, per ragioni di pubblica utilità, alla soppressione di enti morali, come moltissimi se ne hanno i casi, i beni sono stati convertiti in usi religiosi e pii conforme alla volontà dei largitori, subentrando così la causa pia generale alle speciali; ed a questo principio ha reso eziandio solenne omaggio la suddetta legge del 1855.

La storia non molto lunga del nostro Parlamento mi ha fornito questo salutare insegnamento: che non si vulnerano mai impunemente i principii.

Si è incominciato a mettere in forse la proprietà della chiesa; e sebbene colla legge del 1855 sia stato almeno in apparenza salvato il principio, ecco che oggi si vuole disconoscere la vera proprietà di tutti gli altri enti morali, e si minaccia perfino quella dei Comuni.

Voltaire, il quale fra immense aberrazioni ci ha tramandato ancora delle grandi verità, ben disse « che la storia delle umane idee non è che la storia delle esagerazioni, paragonando perciò l'uomo ad un briaco a cavallo, che sorretto e sospinto da una parte, trabalza dall'altra.

Signori, dirò con un insigne pubblicista e scrittore di filosofia legale: esiste un individuo, dunque esiste il diritto individuale: esiste la famiglia, dunque il diritto familiare; esiste il Comune, dunque il diritto comunale; esiste la provincia, dunque il diritto provinciale: esiste lo Stato che tutti comprende, dunque esiste sopra tutti il diritto dello Stato, ma senza assorbire tutte le altre autonomie, nè assorbirsi queste a vicenda. Altrimenti si cadrebbe nell'assurdo degli antichi stoici e dei moderni panteisti, che distrugge i dritti dell'uomo individuo, volendolo assorbito dall'umanità, come, confondendo il creato col creatore, assorbiace la umanità in Dio.

Ed ecco, come credo, avervi con questi pochi cenni dimostrato, che il progetto di legge, avente per sè stesso proporzioni omeopatiche, se si ha riguardo al poco danno materiale degli enti morali, ha preso invece

proporzioni quasi gigantesche, avuto riguardo al principio, per me inconcusso ed irrefragabile, che si è voluto ridurre in problema.

Io finisco, perchè avendo promesso di essere breve, voglio mantenere la parola, ed essere anzi brevissimo.

Senatore **Puccioni**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Puccioni**. Dirò poche parole in rapporto a questa legge.

Ho sentito minacciare una quantità di mali se questa legge fosse adottata, una grande quantità di pericoli per l'offesa proprietà dei corpi morali; ho sentito portare parecchi esempi di nazioni straniere, di alcune delle nostre provincie, e non ho udito muovere neppure una parola sulla legislazione del mio paese, della Toscana, che non si niegherà, spero, essere paese civilissimo fra gli altri civili di tutta l'Italia.

Cosa dispongono le nostre leggi? Esse dividono le mani-morte in due classi *esenti*, e *non esenti*.

Nella prima classe sono tutti i corpi morali *laicali* ai quali si può lasciare tanto per atti fra i vivi che di ultima volontà, a patto che intervenga l'assenso precedente del Governo, e non siano lesi i dritti degli stretti congiunti del largitore.

Ma questi corpi morali possono possedere la proprietà in beni stabili? No. Hanno l'obbligo di metterli immediatamente in commercio e di contentarsi della rendita che può risultare dal capitale.

I corpi morali *non esenti* sono i corpi ecclesiastici ai quali non si può lasciare nè per atti fra i vivi, nè per atti di ultima volontà, e che non possono mai possedere, e bisogna che si contentino di quelle rendite che hanno ricevute dai pii fondatori o loro lasciate dal Governo.

Dunque in Toscana le mani-morte *esenti* o *non esenti* non hanno proprietà. Dunque non si può ledere le loro proprietà con questa legge, mentre la rendita di cui godono come rappresentante i frutti è cosa mobile.

Da questa legge che noi abbiamo da tanti anni, beneficio del riformatore Pietro Leopoldo, che è stata accresciuta e schiarita dalla giurisprudenza dei nostri Tribunali, confermata negli ultimi tempi della dinastia Lorenese, e completata nella legge del marzo e del 4 maggio 1860, sono nati immensi beneficii alla Toscana, alla libertà dei beni, all'agricoltura ed all'industria. Si sono infatti vedute moltiplicare le affrancazioni, si sono veduti la maggior parte dei nostri beni stabili che erano sottoposti a questi vincoli, liberati; nata la prosperità nel paese il quale deve essere d'esempio a tutte le altre provincie dell'Italia perchè l'accettino senza indugio se vogliono porsi al livello della Toscana e sottrarsi da quelle schifose captazioni delle quali pur troppo si fa abuso sulle coscienze timorate, e ciò che più importa nei supremi momenti della vita.

Do dunque il mio voto perchè la legge in discussione sia approvata.

Sarei dolentissimo se non lo fosse; mi conforta peral-

tro il pensiero che in questa dispiacente eventualità il Governo vorrà conservare in Toscana la legislazione Leopoldina sulle mani-morte, e le successive disposizioni per l'affrancazione dei beni livellari già attuate è quasi portate al compimento.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Non ho menzionato le leggi della Toscana, perchè mi è sembrato che l'onorevole Senatore Poggi ne avesse fatto una sufficiente chiara esposizione; avrei creduto essere quasi incivile l'aggiungere parole in proposito di una legge che da un toscano veniva giudicata così severamente, e che egli teneva tanto ingiusta, che approvava il progetto come rimedio a maggior male.

**Presidente**. Non essendovi altri oratori iscritti che domandino la parola sulla discussione generale, interpellero il Senato se intende di chiuderla.

**Ministro di Grazia e Giustizia**. Mi riservo di parlare domani sulla discussione generale.

**Presidente**. Dunque domani seduta pubblica alle ore 2 per il seguito della discussione del progetto di legge per l'affrancamento dei canoni, censi, ecc.

2. Interpellanze del Senatore Doria al Ministro dei lavori pubblici sullo stato dei lavori di costruzione della ferrovia della riviera di Levante;

3. Interpellanze del Senatore Martinengo al Ministro delle finanze sull'ordine del giorno adottato dal Senato nella seduta del 21 luglio 1861 sugli stipendi pagati senza corrispettivo;

Se poi si potrà si metteranno anche in discussione i seguenti progetti di legge:

1. Pubblicazione in Sicilia dell'editto sulle sementi e sui soccorsi;

2. Abolizione dei premi ai fabbricanti di drappilana nell'Umbria e nelle Marche;

3. Proroga della legge 4 agosto 1861 sulle somministrazioni militari dei Comuni.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).